

CITTA' DI CANALE

(PROVINCIA DI CUNEO)

Ordinanza n. 39

OGGETTO: *Divieto di vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro o lattine e di detenere qualsiasi recipiente di vetro o lattina in occasione della manifestazione "CANALEONTICA" in programma dal 12 Luglio al 14 Luglio 2024.*

IL SINDACO

PREMESSO che nei giorni 12, 13 e 14 luglio 2024, con orario 16.00 – 01.00 del giorno successivo, l'Ass.ne "Pro Loco di Canale APS" ha organizzato una manifestazione denominata "Canaleontica" che si terrà presso l'area all'aperto del campetto adiacente al Campo sportivo "Malabaila" di Via Mombirone;

CONSIDERATO che tale iniziativa, consistente in spettacoli e trattenimenti pubblici nonché in momenti di convivialità enogastronomica, richiamerà, l'afflusso di diversi avventori;

DATO ATTO che durante lo svolgimento della manifestazione meglio sopra specificate, si prevede un incremento del consumo di bevande;

ATTESO che si intende prevenire l'abbandono sul suolo pubblico dei contenitori di vetro e delle lattine da parte dei consumatori;

RITENUTO che l'abbandono di tali contenitori, oltre a creare una evidente situazione di degrado urbano, potrebbe ingenerare problematiche di sicurezza urbana e situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone;

RITENUTO, pertanto, necessario intervenire, al fine di prevenire incidenti e comportamenti pericolosi o comunque illeciti, vietando:

- agli addetti alla somministrazione della manifestazione "Canaleontica", la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o lattine durante i giorni e gli orari dello svolgimento della manifestazione;
- l'accesso all'area della manifestazione degli avventori con contenitori di vetro o lattine durante i giorni e gli orari dello svolgimento della manifestazione;

CONSIDERATO che il personale addetto previsto dagli organizzatori nella relazione tecnica preliminare dovrà provvedere all'immediato ritiro dei contenitori e sarà cura del titolare vigilare affinché i contenitori vengano ritirati e non lasciati nella disponibilità degli avventori che intendono accedere alla manifestazione;

RILEVATA, conseguentemente, la necessità dell'adozione di un provvedimento, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, che preveda:

- il divieto di vendita per asporto e la somministrazione, nonché l'accesso alla manifestazione "Canaleontica", di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o lattine;
- di limitare l'efficacia del provvedimento prescrittivo, nell'area della manifestazione "Canaleontica", per i giorni 12, 13 e 14 luglio 2024, nell'orario compreso tra le ore 14,00 e fino alle ore 01,00 del giorno successivo;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in particolare l'art. 54 rubricato "*Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale*" e l'art. 7-bis che fissa l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari;

VISTO l'art. 2, comma 1, lett. e) del D.M. 05/08/2008, relativamente al periodo in cui dispone che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare le condotte che rendono difficoltoso o pericoloso il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati;

VISTO l'art. 8 del D.L. 20/02/2017, n. 14, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 18/04/2017, n. 48;

VISTA l'art. 17 della Legge, 24/11/1981 n. 689, che individua l'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa ed a cui inviare il relativo rapporto nel caso di mancato pagamento in misura ridotta;

VISTA la direttiva del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro - n. 11001/1/110(10) del 18/07/2018, a firma del Prefetto Matteo PIANTEDOSI, recante indicazioni in merito ai dispositivi e misure da porre in essere ai fini di garantire alti livelli di sicurezza - "Safety" e "Security" - per la gestione ed il governo di manifestazioni pubbliche;

ORDINA

per tutto quanto precedentemente narrato, che qui si richiama per farne parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue, che:

1. è fatto divieto di vendita per asporto nonché la somministrazione di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o lattine;
2. è fatto divieto, a chiunque, di detenere o portare con sé all'interno dell'area destinata alla manifestazione "Canaleontica" (campetto adiacente al Campo sportivo "Malabaila" di Via Mombirone), contenitori per il consumo di bevande in vetro o lattine;
3. i divieti di cui ai precedenti punti nn. 1 e 2, hanno efficacia con riguardo all'area della manifestazione "Canaleontica" (campetto adiacente al Campo sportivo "Malabaila" di Via Mombirone), per i giorni 12, 13 e 14 luglio 2024, nell'orario compreso tra le ore 14,00 e fino alle ore 01,00 del giorno successivo;

Le violazioni a quanto previsto ai punti n. 1 e 2, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

La violazione di cui al punto 2 comporta, altresì, l'obbligo della cessazione immediata della condotta vietata, mediante lo smaltimento, secondo le modalità fornite dall'organo accertatore, dei recipienti di vetro o lattine.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nella presente ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla L. n. 689/1981 e s.m.i. Il versamento con effetto liberatorio, nella misura dovuta, deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione dell'illecito accertato.

DISPONE

- a. che copia della presente ordinanza venga trasmessa al dipendente Comando della Polizia Municipale ed al locale Comando Stazione Carabinieri, a cui ne è demandata l'esatta esecuzione;
- b. che copia della presente ordinanza venga trasmessa a sua Ecc. il Sig. Prefetto della Provincia di Cuneo, per l'adozione, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 121/1981, delle eventuali azioni di coordinamento;
- c. che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio "On line" del Comune di Canale;

AVVERTE

a norma dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i., contro il presente provvedimento, in applicazione del D.Lgs. n. 104/2010 recante il codice del processo amministrativo, è ammesso ricorso, a:

- Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, entro gg. 60 dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune;
- in alternativa a quanto indicato al punto che precede, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica secondo modalità di cui al D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i., entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune;
- sua Ecc. il Sig. Prefetto della Provincia di Cuneo, in via gerarchica, entro il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Canale, lì 12/07/2024

IL SINDACO
Enrico FACCENDA (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa